

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE XII
Appalti, contratti, patrimonio

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Se H XII*
T - APPD
12.09.2016
Il Domp. dell'impresa
L'Impresario Direttivo
(Dott. Rosario Spata / Spata)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale in data <u>12.09.2016</u> <u>N. 1505</u>	Oggetto: - procedura di gara aperta relativa all'affidamento dei servizi complementari per il funzionamento del canile sanitario comunale – decadenza/revoca dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n°1014/2016 in capo all'Associazione Iblea per i Diritti degli Animali (A.I.D.A.).
N° 156 - Settore XII Data 12/09/2016	CIG 6614620D17 -

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di settembre nell'ufficio del Settore XII, il Dirigente Dott. Rosario Spata, ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata integralmente, sia sotto il profilo fattuale che sotto l'aspetto delle ragioni di diritto, la determinazione dirigenziale n° 1014 del 09/06/2016 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, in capo all'Associazione Iblea per i diritti degli animali (A.I.D.A.);

Rilevato che successivamente alla pubblicazione del precitato provvedimento sul profilo del committente e all'albo pretorio on line, come per legge, l'aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario (con nota prot. 64375/2016) ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n° 163/2006);

Dato atto che, successivamente alla disposta aggiudicazione sono stati effettuati, attraverso la consultazione del sistema informatico dell'Autorità di vigilanza, i controlli in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara;

Rilevato:

- che, per espressa disposizione di legge, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del codice, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva;
- che il controllo riguardante il corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ha dato il seguente esito: DURC NON REGOLARE per "irregolarità nel versamento di contributi e accessori" per l'importo di € 21.433,69 (I.N.P.S.) e per l'importo di € 3.239,83 (I.N.A.I.L.)";
- che con nota prot. N° 87200 del 30/08/2016, è stato comunicato, a mezzo pec, l'avviso di inizio procedimento di revoca/decadenza ai sensi della legge n° 241/1990 e s.m.i., assegnando, tra l'altro, all'interessato giorni 10 per la presentazione di memorie difensive;
- che entro il suddetto termine e, segnatamente il giorno 9 settembre 2016, con nota prevenuta via pec e assunta al protocollo generale con il n° 90527 del 12/09/2016, la predetta Associazione ha rappresentato che la contestazione in argomento è "oggetto di uno spiacevole equivoco" che "in seguito sarà chiarito" all'Ente appaltante;

Appurata la regolarità delle comunicazioni e degli inviti surrichiamati che sono stati tutti ritualmente ricevuti;

Visto il D. Lgs. n° 163/2006 e, in particolare, l'art. 38 del predetto decreto il quale statuisce, per la parte qui di interesse, che:

c.1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a),..., b),..., c),..., d),..., e),..., f),..., g),..., h),...; (...omissis...);

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; (...);

Lette le sentenze n° 5 e 6 emesse dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 29/02/2016;

Visto il D.M. del 30/01/2015 e, in particolare, l'art. 3, ultimo comma, del precitato

decreto che disciplina la verifica dei requisiti di regolarità, ai sensi del quale non si considera "grave" lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate per ciascuna gestione, che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00. L'emissione di un DURC con esito negativo, pertanto, tiene necessariamente conto di quanto stabilito da tale norma. Inoltre, lo stesso art. 3, comma 2 lett. d) e) ed f), detta le disposizioni per la valutazione della regolarità in pendenza di contenzioso sia amministrativo che giudiziario. Anche per questo aspetto, pertanto, l'emissione di un DURC negativo comporta necessariamente la non sussistenza di contenzioso ancora non concluso, che possa fare ritenere non definitivamente accertati i debiti a carico dell'operatore economico.

Visto il D.P.R. n° 445/2000, recante il testo unico sulla documentazione amministrativa e, in particolare, l'art. 76 del predetto testo unico il quale statuisce che " ...qualora dal controllo (...) emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";

Visto il D. Lgs. n° 163/2006 e, in particolare, l'art. 75 del predetto decreto nella parte in cui (comma 6) stabilisce che "la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario....";

Richiamata, sul punto la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, CdS, Sez. IV n° 1321 del 12 marzo 20159 secondo la quale "la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall'art. 75. comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all'art. 38 citato. La segnalazione all'Autorità va fatta non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di accertamento negativo sul possesso dei requisiti di ordine generale." Si è quindi in presenza di una serie di adempimenti dovuti e collegati al mero fatto dell'affidatario, senza alcuna ulteriore indagine se non quella dell'efficacia causale in merito alla mancata sottoscrizione del contratto (...).

Ritenuto, conclusivamente, che dagli accertamenti disposti emerge con chiarezza la non veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara in ordine al requisito di cui all'art. 38, c 2, lett. i) del codice dei contratti e che detto accertamento oltre ad essere preclusivo della stipula del contratto impone la declatoria di decadenza/revoca dall'aggiudicazione, con ogni conseguente adempimento in termini di comunicazione dei fatti accertati alla preposta Autorità di cui all'art. 6 del D. Lgs. n° 163/2006 e di incameramento della relativa cauzione provvisoria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento sulla organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
per le motivazioni di cui alla parte narrativa

1. Sancire la decadenza dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n° 1014/2016, in capo alla concorrente Associazione Iblea per i Diritti degli Animali (A.I.D.A) con sede in Ragusa, per l'affidamento dei servizi complementari per il funzionamento del canile sanitario comunale;
2. Acquisire la cauzione provvisoria prodotta in uno all'istanza di partecipazione (garante: Vittoria Assicurazioni, polizza n° 590.0710000910253 del 06/05/2016), dando atto che l'accertamento di entrata pari a € 1.014,63, corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta, sarà disposto con successivo provvedimento;
3. Dare atto che, giusta verbale di gara allegato parte integrante delle precitate determinazione dirigenziale n° 1014/2016, alla procedura in oggetto ha partecipato un solo concorrente e che, pertanto, in conseguenza della disposta decaduta/revoca la gara deve essere considerata deserta;
4. Notificare, per estratto, la presente determinazione, con l'espresso richiamo al sito istituzionale ove è possibile la consultazione integrale dell'atto, all'aggiudicatario decaduto e al R.U.P.;
5. Dare atto, infine, che con separata nota la presente determinazione sarà trasmessa all'Autorità di cui all'art. 6 del D. Lgs. n° 163/2006;
6. Disporre che, ai sensi del D.L.vo n. 33 del 14/03/13, il presente atto dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale - sezione "Amministrazione Trasparente";



Il Dirigente Settore 12°
Dott. Rosario Spata

da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale, al settore I, "Affari Generali, servizi sanitari delegati" e al Settore Ragioneria



Dott. Rosario Spata

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 19 SET. 2016


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lionta Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè da! 13 SET. 2016 al 20 SET. 2016

Ragusa 21 SET. 2016


IL MESSO COMUNALE